

517.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Progetti di legge nn. 111-595-2313-2773-3461	8
Missioni vevoli nella seduta del 12 aprile 1999	3	(Sezione 1 — Articolo 3, emendamenti e subemendamenti)	8, 9
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 2 — Articolo 4, emendamenti e subemendamento)	10
Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 3 — Articolo 5 ed emendamento) .	11, 12
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5, 6	(Sezione 4 — Articolo 6, emendamenti e subemendamento)	12, 13
Difensore civico regionale (Trasmissione di un documento)	7	(Sezione 5 — Articolo 7 ed emendamento) .	14
Nomine ministeriali (Comunicazioni)	7	(Sezione 6 — Articolo 8 ed emendamenti) ..	15
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	7	(Sezione 7 — Articolo 9 ed emendamento) .	15
Atti di controllo e di indirizzo	7		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 12 aprile 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Carlesi, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, De Franciscis, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Pennacchi, Pinza, Ranieri, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 8 aprile 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

VINCENZO BIANCHI: « Abrogazione dell'articolo 10 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, in materia di integrazione delle commissioni interministeriali di indennizzo per i beni perduti nei territori ceduti » (5882);

NERI e FINO: « Istituzione nel comune di San Giovanni in Fiore di una sezione distaccata del tribunale di Cosenza » (5883);

In data 9 aprile 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SIGNORINI e GAMBATO: « Modifica all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di ampliamento del numero dei soggetti abilitati ad autenticare le firme per la sottoscrizione delle liste elettorali » (5885);

FINI ed altri: « Disposizioni per il rilancio del turismo nella costa adriatica danneggiata dagli eventi bellici del Kosovo » (5886).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 8 aprile 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

SIMEONE: « Modifiche agli articoli 107 e 110 della Costituzione in materia di esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati » (5884).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 8 aprile 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 215-B. — Senatori MANZI ed altri: « Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali » (*approvata dalla XI Commissione permanente del Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato*) (4201-B).

In data 9 aprile 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 3342. — DAMERI ed altri; TREMAGLIA ed altri: « Istituzione dei Consigli

degli italiani all'estero (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla III Commissione permanente del Senato) » (2997-3227-B).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato VALDUCCI ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

VALDUCCI: « Modifiche all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in materia di autenticazione delle sottoscrizioni » (4096).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari Costituzionali):

NOVELLI: « Norme in difesa della lingua italiana » (5395) *Parere della II Commissione (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni);*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FONTAN ed altri: « Ordinamento federale della Repubblica » (5671) *Parere della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

ALTEA: « Disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero » (5746) *Parere delle Commissioni III e V;*

SELVA ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di attribuzioni della Conferenza Sta-

to-città e autonomie locali » (5805) *Parere della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

II Commissione (Giustizia):

SIMEONE ed altri: « Abrogazione degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in materia di attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva sulle controversie riguardanti i pubblici servizi » (5827) *Parere della I Commissione;*

VI Commissione (Finanze):

MARZANO: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernenti norme a tutela dei contribuenti nei procedimenti di espropriazione forzata » (5825) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

MARZANO: « Introduzione dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) » (5860) *Parere delle Commissioni I e V;*

VII Commissione (Cultura):

TARGETTI ed altri: « Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo "la Triennale" di Milano per la realizzazione della XX Esposizione internazionale » (5833) *Parere delle Commissioni I e V;*

XI Commissione (Lavoro):

S. 215-B. — Senatori MANZI ed altri: « Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali » (approvata dalla XI Commissione permanente del Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato) (4201-B) *Parere della V Commissione;*

LUMIA ed altri: « Modifica dell'articolo 59, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di perequazione

annuale dei trattamenti pensionistici integrativi » (5718) *Parere delle Commissioni I, V e VI*;

XII Commissione (Affari sociali):

SCOCA: « Istituzione del registro dei vigilatori domestici » (4498) *Parere delle Commissioni I, II, V e VII*;

GRIGNAFFINI ed altri: « Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari » (5673) *Parere delle Commissioni I e II*;

XIII Commissione (Agricoltura):

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (5862) *Parere delle Commissioni I e II*.

Commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro):

ALEMANNI ed altri: « Norme per l'attuazione dell'articolo 46 della Costituzione in materia di partecipazione dei lavoratori nelle imprese » (5744) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e X*.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte d'inchiesta parlamentare sono deferite alla IV Commissione permanente (Difesa), in sede referente:

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE ROMANO CARRATELLI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage del Cermis » (doc. XXII, n. 52) *Parere delle Commissioni I, II, III, V e IX*;

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE FONTAN e GNAGA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di

inchiesta sulla strage del Cermis » (doc. XXII, n. 53) *Parere delle Commissioni I, II, III, V e IX*.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con lettere in data 7 aprile 1999, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 recante norma sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso copia della seguente documentazione:

copia di una ordinanza emessa in data 24 febbraio 1999 dal prefetto di Messina nei confronti del personale navigante delle Ferrovie dello Stato, in occasione dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali SAPENT e SAPEC per il giorno 1° marzo 1999;

copia di una ordinanza emessa in data 20 marzo 1999 dal prefetto di Napoli nei confronti del personale dipendente della società VITROCISSET preposta per conto dell'ENAV alla conduzione e manutenzione degli impianti di assistenza al volo, in occasione dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali FIOM/CGIL, FIM/CISL, UILM/UIL per il giorno 23 marzo 1999 dalle ore 12,30 alle 16,30;

copia di un'ordinanza emessa in data 23 marzo 1999 dal prefetto di Venezia nei confronti di 10 dipendenti della VITROCISSET S.p.A. Aeroporto « Marco Polo » di Venezia, in occasione dello sciopero proclamato dalla R.S.U. Vistrociset Venezia dal 21 al 26 marzo 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro della pubblica istruzione.

Il ministro della pubblica istruzione, con lettera del 23 marzo 1999, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto nella risposta data all'interrogazione

SBARBATI ed altri n. 3/03166 nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 1998, concernente l'episodio verificatosi il 3 dicembre 1998 nei confronti di un'alunno della scuola media « Cardinal Piazza » di Monterotondo (Roma).

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), competente per materia.

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 31 marzo 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Commissione BALLAMAN ed altri n. 0/4565-ter-1/7, concernente l'estensione dell'ambito di competenza delle Poste italiane s.p.a., accolto dal Governo nella seduta della VI Commissione (Finanze) del 1° ottobre 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro di grazia e giustizia.

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera del 7 aprile 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea PARRELLI ed altri n. 9/3467/1 concernente l'interpretazione e l'attuazione della legge 5 agosto 1998, n. 303, in materia di nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, accolto dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 15 luglio 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria ge-

nerale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), competente per materia.

Trasmissioni dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 8 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, copia della relazione dei ministri degli affari esteri, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato sullo stato di attuazione della citata legge recante norme per la messa al bando delle mine antipersona riferita al secondo semestre 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Nel mese di marzo 1999 il Ministero della difesa ha comunicato, in adempimento alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, le autorizzazioni revocate e concesse a dipendenti di quel ministero a prestare servizio presso enti e organismi internazionali.

Queste comunicazioni sono depositate negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissioni dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con lettera in data 8 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 1997 dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato — con delega per il turismo — con lettera in data 8 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23 della

legge 11 ottobre 1990, n. 292, la relazione sullo stato di attuazione della legge sull'ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) per l'anno 1997 (doc. CXV, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione da un difensore civico regionale.

Il difensore civico della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con lettera in data 31 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico riferita all'anno 1998 (doc. CXXVIII, n. 2/8).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Comunicazioni di nomina ministeriale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 aprile 1999, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del Comitato amministrativo dell'Istituto di studi ed analisi economica (ISAE).

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 aprile 1999, ha in-

viato, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, la comunicazione relativa alla nomina a dirigente generale dell'Automobile Club d'Italia del dottor Pasquale BERNARDO, del dottor Roberto CARUSO e del dottor Francesco AZZARITA.

Tale comunicazione è stata trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria.

Tale richiesta è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 maggio 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*PROGETTI DI LEGGE: SARACENI ED ALTRI; SODA;
NERI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; PISANU ED ALTRI;
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN
MATERIA DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E AL
CODICE PENALE IN MATERIA DI SEGRETO E DI PUB-
BLICAZIONI DI ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE
(111-595-2313-2773-3461)*

(A.C. 111 — sezione 1)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Presupposti e forme del provvedimento).

1. L'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 267 (*Presupposti e forme del provvedimento*) — 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando:

- a) vi sono gravi indizi di reato;
- b) sussistono elementi concreti per ritenere che il controllo dell'utenza sia utile alle indagini relative ai fatti per i quali si procede;
- c) l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

2. Il giudice, ai fini della decisione sulla richiesta del pubblico ministero, verifica anche la correttezza della qualificazione giuridica del fatto.

3. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'inter-

cettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

4. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, fino ad un massimo di novanta giorni.

5. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, la durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti non può essere prorogata più di due volte. Nel corso dello stesso procedimento, il pubblico ministero può richiedere una nuova intercettazione di comunicazioni tra presenti nello stesso luogo solo quando sopravvengano nuovi elementi che rendano assolutamente indispensabile l'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini.

6. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

7. In apposito registro riservato, tenuto nell'ufficio del pubblico ministero, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, con-

validano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni ».

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TE-
STO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
GAZZILLI 3.4.**

All'emendamento 3.4, sostituire le parole: del procedimento, con le seguenti: delle indagini e fino alla conclusione dell'udienza preliminare.

0. 3. 4. 1. La Commissione.

Al comma 1, capoverso articolo 267, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il reato inizialmente ipotizzato venga modificato, nel corso del procedimento, i risultati sono inutilizzabili se l'intercettazione non è ammessa in relazione al nuovo titolo di reato in contestazione.

3. 4. Gazzilli, Saponara.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, capoverso articolo 267, comma 4, secondo periodo, dopo la parola: prorogata aggiungere le seguenti: o reiterata.

3. 5. Carmelo Carrara.

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
PECORELLA 3.2.**

All'emendamento 3.2, dopo le parole: comunicazioni telefoniche, aggiungere le seguenti: sulla stessa utenza.

0. 3. 2. 1. La Commissione.

Al comma 1, capoverso articolo 267, comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Nel corso dello stesso procedimento, il pubblico ministero può richiedere una nuova intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione o di comunicazioni fra presenti nello stesso luogo solo quando sopravvengono nuovi elementi che rendano assolutamente indispensabile l'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini.

3. 2. Pecorella.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora nel corso delle intercettazioni effettuate in scadenza dei termini siano state acquisite informazioni decisive per la prosecuzione delle indagini, il giudice può, con decreto motivato, autorizzare l'ulteriore proroga per un termine massimo di trenta giorni.

3. 12. Dalla Chiesa.

Al comma 1, capoverso articolo 267, aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Il registro è soggetto al controllo del giudice delle indagini preliminari che ne verifica la regolarità.

3. 8. Pecorella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Nel codice di procedura penale dopo l'articolo 267 è aggiunto il seguente: "Art. 267-bis 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione ad acquisire i tabulati di cui all'articolo 266 comma 2-bis. In mancanza

di tale autorizzazione i tabulati sono inutilizzabili. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 267 comma 3 del codice di procedura penale.

3. 7. Pecorella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il procuratore generale presso la corte d'appello verifica ogni tre mesi la regolare tenuta del registro riservato.

3. 11. La Commissione.

(A.C. 111 — sezione 2)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Presupposti e forme del provvedimento per i delitti di criminalità organizzata).

1. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi nonché elementi concreti per ritenere che il controllo dell'utenza sia utile alle indagini relative ai fatti per i quali si procede. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti che sia disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche

se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa ».

2. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « per periodi successivi » sono inserite le parole: « anche discontinui »;

b) dopo le parole: « indicati nel comma 1 » sono inserite le parole: « fino ad un massimo complessivo di centoventi giorni ».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Art. 4.

1. All'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 266 e 267 del codice di procedura penale è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione e di comunicazioni informatiche o telematiche nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 416 *bis* e 416 *ter* del codice penale ovvero commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, quando sussistono sufficienti indizi nonché elementi concreti per ritenere che il controllo dell'utenza sia utile alle indagini relative ai fatti per i quali si procede.

2. In tal caso l'autorizzazione è data con decreto motivato.

3. Quando si tratta di intercettazioni di comunicazioni tra presenti che sia disposta in un procedimento relativo ad un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa ».

4. 30 (Nuova formulazione). La Commissione.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: o di minaccia con il mezzo del telefono.

4. 21. La Commissione.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: mezzo del telefono, *aggiungere le seguenti:* o commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

4. 5. La Commissione.

Al comma 2, sopprimere la lettera a)

4. 3. Gazzilli, Saponara, Marotta.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

4. 1. Pecorella.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
DALLA CHIESA 4. 6.

Aggiungere, infine, le seguenti parole: o fino alla prima scadenza delle indagini preliminari.

0. 4. 6. 1. Veltri.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora nel corso delle intercettazioni effettuate in scadenza dei termini siano state acquisite informazioni decisive per la prosecuzione delle indagini, il giudice può, con decreto motivato, autorizzare l'ulteriore proroga per un termine di sessanta giorni.

4. 6. Dalla Chiesa

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: si applica la disposizione di cui all'articolo 267, comma 5-bis.

4. 4. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. L'articolo 3-bis, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituito dal seguente: Quando si tratta di intercettazioni di comunicazioni tra presenti che sia disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa, sempre che gli stessi siano abitualmente frequentati dagli indiziati nei confronti dei quali si procede.

4. 2. Pecorella.

(A.C. 111 – sezione 3)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Esecuzione delle operazioni).

1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico mi-

nistero, che li custodisce nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1 »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In mancanza delle registrazioni, le comunicazioni intercettate non possono essere documentate in altro modo e non sono comunque utilizzabili »;

c) i commi 6, 7 e 8 sono abrogati.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

Al comma 1, lettera b), sostituire l'alinea con il seguente:

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

5. 1. Dalla Chiesa.

(A.C. 111 — sezione 4)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Trasmissione, acquisizione, trascrizione e uso delle intercettazioni).

1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« Art. 268-bis. — *(Trasmissione e deposito dei verbali).* — 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni e comunque almeno trenta giorni prima dell'esercizio dell'azione penale a norma dell'articolo 405, comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice per le indagini preliminari i verbali, i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e le registrazioni indicando i flussi, le conversa-

zioni o le parti di essi, che ritiene rilevanti ai fini delle indagini ed enunciando le ragioni della rilevanza. Con i verbali sono trasmessi anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio dandone avviso al pubblico ministero e ai difensori delle parti. Ai difensori è anche dato avviso della facoltà di esaminare gli atti depositati nell'archivio riservato, di ascoltare le registrazioni e di estrarne copia. Gli avvisi sono comunicati ai difensori, almeno quindici giorni prima dell'udienza.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 329, comma 1, i verbali, i flussi e le registrazioni rimangono coperti dal segreto fino a quando non ne sia stata disposta l'acquisizione nell'udienza di cui all'articolo 268-ter.

Art. 268-ter. — *(Udienza di acquisizione delle conversazioni).* — 1. Nell'udienza il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza motivata l'acquisizione, anche parziale, dei flussi e delle registrazioni rilevanti di cui non è vietata l'utilizzazione. La documentazione non acquisita è immediatamente restituita al pubblico ministero e rimane custodita nell'archivio riservato.

2. I difensori possono estrarre copie dei verbali e fare eseguire la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni acquisite. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copie su idoneo supporto dei flussi acquisiti.

3. Il giudice, a richiesta di parte, dispone la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Le parti possono riservarsi di richiedere la trascrizione o la stampa all'udienza preliminare ovvero, se questa manchi, al momento della richiesta di ammissione delle prove in dibattimento. Resta

salva, in ogni caso, la facoltà del giudice didisporre, anche d'ufficio, la trascrizione o la stampa.

Art. 268-*quater*. — (*Trascrizione delle registrazioni*). — 1. Per le operazioni di trascrizione e stampa si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.

2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo degli atti di indagine e i difensori possono estrarne copia.

3. Se prima della conclusione delle operazioni di trascrizione è presentata la richiesta di rinvio a giudizio, il giudice può fissare l'udienza preliminare e procedere alle deliberazioni quando per la decisione non è necessario attendere l'esito delle operazioni peritali.

4. La stampa e le trascrizioni sono inserite nel fascicolo del dibattimento. In luogo della trascrizione le parti possono concordare l'inserimento nel fascicolo del dibattimento dei verbali delle intercettazioni.

Art. 268-*quinquies*. — (*Uso delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari*). — 1. Quando deve richiedere un provvedimento prima del deposito previsto dall'articolo 268-*bis*, comma 2, il pubblico ministero può presentare al giudice i verbali e le registrazioni delle intercettazioni fino a quel momento effettuate. Fermo restando il diritto delle parti, nei casi previsti dalla legge, di prendere visione ed estrarre copia degli atti utilizzati per la decisione, i verbali e le registrazioni restano custoditi nell'archivio riservato.

Art. 268-*sexies*. — (*Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice*). — 1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, ai fini della decisione da adottare, può disporre, a richiesta di parte, l'acquisizione dei verbali, dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e delle registrazioni, con il procedimento di cui agli articoli 268-*bis*, 268-*ter* e 268-*quater*, nonché disporre la trascrizione di altre registrazioni solo se la loro rilevanza sia emersa successivamente alla udienza preliminare ».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

Al comma 1, capoverso articolo 268-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni e comunque

6. 6. La Commissione.

Al comma 1, capoverso articolo 268-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e comunque *fino a:* comma 1,

6. 4. Pecorella.

Al comma 1, capoverso articolo 268-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e comunque *con le seguenti:* o comunque.

6. 10. Dalla Chiesa.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO PECORELLA 6. 5.

Nel primo periodo, dopo le parole: a richiesta del pubblico ministero *aggiungere le seguenti:* può ritardare la trasmissione del materiale di cui al comma 1 non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora possa derivare grave pregiudizio per le indagini, o.

0. 6. 5. 1. Veltri.

Al comma 1, capoverso articolo 268-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il giudice, a richiesta del pubblico ministero, può ritardare l'udienza di cui al comma 2, qualora ciò sia assolutamente necessario per esigenze di segretezza delle indagini, e sinché sussista tale esigenza. La decisione è assunta con decreto motivato, a pena di nullità.

6. 5. Pecorella.

Al comma 1, capoverso articolo 268-ter, comma 1, secondo periodo sostituire le parole: e rimane custodita con le seguenti: che le custodisce

6. 7. La Commissione.

Al comma 1, capoverso articolo 268-ter sopprimere il comma 3.

6. 3. Pecorella.

Al comma 1, capoverso articolo 268-ter, quater, sopprimere il comma 3.

6. 2. Pecorella.

Al comma 1, sostituire il capoverso articolo 268-quinquies con il seguente:

ART. 268-quinquies. 1. Quando si deve richiedere un provvedimento prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 2, sulla base dei risultati delle intercettazioni, il pubblico ministero deve presentare al giudice i verbali e le registrazioni delle intercettazioni fino a quel momento effettuate. Fermo restando il diritto delle parti di prendere visione ed estrarre copia, i verbali e le registrazioni restano custoditi nell'archivio riservato.

6. 1. Pecorella.

Al comma 1, capoverso articolo 268-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 2, il pubblico ministero può presentare al giudice i verbali con le seguenti: della trasmissione prevista dall'articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero può presentare al giudice per le indagini preliminari i verbali

6. 8. La Commissione.

Al comma 1, capoverso articolo 268-sexies, sopprimere dalle parole: nonchè disporre sino alla fine del capoverso

6. 9. La Commissione.

(A.C. 111 – sezione 5)

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Conservazione della documentazione).

1. L'articolo 269 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 269 *(Conservazione della documentazione).* – 1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione. Le registrazioni ed i flussi di cui non sia stata disposta l'acquisizione a norma dell'articolo 268 ed i verbali ad esse relativi restano coperti da segreto, salvo che ne sia disposta l'acquisizione nel corso del giudizio.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione. Tuttavia gli interessati o il pubblico ministero, quando la documentazione depositata nell'archivio riservato è palesemente estranea al procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127, anche quando la distruzione è chiesta contestualmente all'archiviazione. La distruzione è comunque ordinata, trascorsi dieci anni dalla data di archiviazione del procedimento.

3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

Al capoverso 269, primo periodo, sostituire dalle parole: che ha disposto sino alla

fine del comma con le seguenti: e restano coperti da segreto, finchè non ne sia disposta l'acquisizione.

7. 1. La Commissione.

(A.C. 111 — sezione 6)

**ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

(Utilizzazione in altri procedimenti).

1. L'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 270 *(Utilizzazione in altri procedimenti)*. — 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere in alcun modo utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater.

3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali, i flussi di comunicazioni informatiche e telematiche e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.

4. La documentazione contenuta nell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1, è trasmessa in copia al pubblico ministero competente che provvede a custodirla nell'archivio istituito presso il proprio ufficio. I difensori hanno comunque diritto di prendere visione di tale documentazione e di estrarne copia ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

Al capoverso articolo 270, comma 1, sostituire le parole: nei quali sono stati disposti, *con le seguenti:* nei quali le intercettazioni sono state disposte.

8. 1. La Commissione.

Al capoverso articolo 270, comma 3, sostituire le parole: informatiche e telematiche, *con le seguenti:* informatiche o telematiche.

8. 2. La Commissione.

(A.C. 111 — sezione 7)

**ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 9.

(Divieti di utilizzazione).

1. L'articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

« 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267, 268, commi 1 e 3, e 268-bis, comma 1 ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 9.

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e due, e 268-quater, comma 1.

9. 1. Pecorella.